



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	I Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario (Relatore)
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

emessa sulla richiesta di parere formulata dalla Regione Lombardia

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, in particolare l’articolo 7, comma 8;

VISTA la nota pervenuta a questa Sezione in data 29 dicembre 2022, con cui il Presidente della Regione Lombardia ha formulato richiesta di parere ai sensi della citata disposizione;

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna adunanza;

UDITO il Relatore, dott. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

Con nota del 29 dicembre 2022, il Presidente della Regione Lombardia ha formulato a questa Sezione una richiesta di parere *ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003*, incentrata sulla portata dell'art. 11, commi 6-7 del d.lgs. n. 175/2016 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito per comodità solo "TUSP"), con riferimento alla portata del limite massimo degli emolumenti per l'amministratore di una Società mista a controllo pubblico partecipata dalla Regione stessa.

Sul piano fattuale, puntualizza la nota che il Consiglio di Amministrazione della partecipata *"si è espressamente auto vincolato all'applicazione del Decreto del MEF 24 dicembre 2013, n. 166 (già richiamato dall'art. 11, comma 7 del TUSP e relativo alle società non quotate controllate direttamente dal MEF), applicando, in regime volontario, gli indicatori dimensionali quantitativi ivi contemplati e collocando la Società nella seconda fascia della tabella inserita all'art. 2 del citato decreto"*.

A fronte di ciò, prosegue la missiva, *"un nuovo amministratore di detta Società, rispetto al quale è in via di determinazione il relativo compenso, percepisce un compenso anche da parte di un'altra società a controllo pubblico (RAI S.p.A.) in quanto già consigliere di amministrazione di detta società"*.

La Regione pertanto, in considerazione dei vincoli di legge sul tetto retributivo *"onnicomprensivo di Euro 240.000"* e sulla *"necessità di tener conto (...) dei compensi corrisposti ai predetti amministratori anche da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico"* *ex art. 11 TUSP cit.*, si interroga su *"come vadano interpretate le citate disposizioni e se ai fini della determinazione del compenso del predetto amministratore, la Società debba tener conto anche del compenso che tale amministratore percepisce contemporaneamente da parte della RAI S.p.A., in quanto "altra società a controllo pubblico"*.

A suo dire *"non sembra debbano tenersi in considerazione anche gli emolumenti corrisposti al suo amministratore da parte della RAI"*, posto che la norma di riferimento (art. 63, comma 3, d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208), nel disciplinare la concessionaria del servizio radiotelevisivo, eviterebbe di richiamare l'art. 11, comma 6 TUSP cit., rinviando invece ad ulteriori disposizioni di portata asseritamente diversa (cfr. *infra* in diritto).

Conclusivamente viene formulato il seguente quesito: “*se allo stato attuale della normativa, e dunque in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 11, comma 6 del TUSP, ai fini della determinazione del trattamento economico annuo massimo da corrispondere ai propri amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, una società a controllo pubblico soggetta alla disciplina del TUSP, sia tenuta o meno a tenere in considerazione anche i compensi erogati agli stessi soggetti da parte di una società quotata che sia esclusa dall’ambito di applicazione del TUSP e sia il soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi del d.lgs. n. 208/2021*”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

SULL’AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA

In via preliminare, occorre scrutinare l’ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo soggettivo (legittimazione del soggetto e dell’organo richiedenti) e quello oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa), in relazione ai consolidati orientamenti ermeneutici della giurisprudenza contabile (cfr. anzitutto deliberazione del 27 aprile 2004, con la quale la Sezione Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, nonché gli ulteriori arresti che di seguito si citeranno).

In particolare, in tema di ammissibilità soggettiva, è stato più volte stabilito che la richiesta deve essere proposta dall’organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati ad avanzare la richiesta medesima ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 cit.

Ne deriva, in concreto, che la richiesta di parere in esame risulta soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Presidente della Regione Lombardia nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121, comma 4 Cost., come già affermato da questa Sezione (cfr. *ex plurimis* deliberazione n. 30/2022/PAR).

Parimenti ammissibile risulta la richiesta sul piano oggettivo.

Va infatti evidenziato che, per costante orientamento pretorio, la questione del c.d. “tetto” ai compensi degli amministratori di società pubbliche afferisce pacificamente a “finalità di contenimento della spesa pubblica” (Corte cost., sent. n. 153/2022), venendo in rilievo un limite “posto in funzione di coordinamento della finanza pubblica (in questi termini per tutte: Sezione Controllo Basilicata deliberazione n. 10/2018/PAR e Sezione Controllo Veneto n. 31/2018/PAR)” (Corte conti, Sez. controllo Sardegna n. 124/2022/PAR del 15 luglio 2022).

Di conseguenza, come ha osservato a più riprese la Magistratura contabile, essa risulta “riconducibile alla nozione di “contabilità pubblica”, quale delineata nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG)” (così Sez. Liguria, del. n. 29/2020/PAR del 27 marzo 2020; in tal senso, da ultimo, si v. del. Sez. Veneto n. 110/2022/PAR del 25 luglio 2022; quanto alla giurisprudenza di questa Sezione cfr. *ex plurimis* del. n. 88/2015/PAR del 4 marzo 2015).

Alla luce di entrambi i profili, la questione prospettata risulta dunque ammissibile.

NEL MERITO

Come illustrato nella premessa fattuale, l’odierno quesito afferisce alla materia dei compensi degli amministratori di società a partecipazione pubblica ex art. 11, comma 6 TUSP: con riguardo ad una Società mista a controllo pubblico partecipata dalla Regione Lombardia, l’Amministrazione istante vuole sapere se in sede di determinazione del limite massimo di euro 240.000 in favore di un amministratore debbano o no considerarsi anche i compensi da questi percepiti presso la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito “RAI”).

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, preme rammentare in prima battuta che l’art. 11, comma 6 cit. TUSP – nel regolamentare il trattamento economico annuo in favore di amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico – prescrive che il complesso dei relativi emolumenti non possa comunque

eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, *“tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico”*.

Lo stesso comma 6 demanda inoltre ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la classificazione delle società in cinque fasce, affinché per ciascuna venga determinato *“in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti”*, fermo restando l'ammontare del tetto su indicato.

A fronte della perdurante mancata adozione del decreto, va rimarcato che *“l'immediata applicabilità del limite”* di 240.000 euro *“è stata attestata dall'atto di orientamento del MEF del giugno 2019 e da alcune pronunce della Corte dei conti (ex multis: Sezione regionale per il controllo della Liguria (Del. n. 29/2020/PAR)”*, come correttamente osserva la Regione istante; e che il TUSP stabilisce la vigenza interinale delle *“disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166”* (così art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016 cit.).

In siffatto contesto normativo ritiene la Sezione che, a carico dell'amministratore di Società mista partecipata dalla Regione, nel computo dei *“compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico”* debbano effettivamente includersi anche gli emolumenti erogati dalla RAI, che è società a controllo pubblico, peraltro sottoposta anch'essa per espressa previsione di legge ad uno speculare limite massimo retributivo di euro 240.000.

Infatti, in consonanza con l'art. 11, comma 6 TUSP cit., anche l'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 208/2021 (sull'attuazione della direttiva UE 2018/1808, in materia di fornitura di servizi audiovisivi) nel dettare la disciplina della RAI dispone *“il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile*

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, da applicarsi “rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate”.

A supporto dell’inclusione dei compensi erogati dalla RAI tra gli emolumenti provenienti da “altre società a controllo pubblico”, va esposto quanto segue.

In primo luogo, è dirimente rammentare l’insegnamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo, laddove con delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 20 giugno 2019 è stato acclarato che la fattispecie di “società a controllo pubblico” è integrata allorché “una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del codice civile”.

Ad avviso del Collegio, in tema di applicazione dell’art. 11, comma 6 TUSP, nella categoria delle società a controllo pubblico rientra anche la RAI, atteso che “il capitale sociale della capogruppo è detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze per il 99,5583 per cento e dalla Siae – società italiana autori editori per lo 0,4417 per cento” (in termini C. conti, Sez. del controllo sugli enti, determinazione dell’8 luglio 2021 n. 74, avente ad oggetto “Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.” per l’anno 2019, pag. 13).

La linearità di queste conclusioni non è scalfita dalla prospettazione dubitativa dell’Ente istante, secondo il quale i compensi corrisposti dalla RAI andrebbero viceversa esclusi dal computo del limite di cui all’art. 11, comma 6 TUSP, poiché (in tesi) l’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 208/2021 ometterebbe di richiamare l’art. 11, comma 6 TUSP, focalizzandosi invece sull’art. 13, comma 1, d.l. 24 aprile 2014 n. 66: segnatamente, ritiene la Regione, come illustrato nella richiesta di parere a pag. 3, che “l’art. 13 anzidetto, richiamato dalla normativa speciale relativa al trattamento economico previsto da parte della RAI, fa a sua volta riferimento alla disciplina dell’art. 23 bis del D.l. n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), il quale, ai fini della concorrenza al raggiungimento del tetto massimo in questione, prescrive l’obbligo di tenere conto, unicamente, “dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni”” e non anche di quelli erogate da altre società a controllo pubblico, come prescritto

dall'art. 11, comma 6 T.u. cit.

Siffatta tesi non coglie nel segno, come si va a spiegare.

La Regione, nella prospettazione della tesi suesposta, non ha dato atto che l'inciso cui avrebbe inteso far riferimento (*"dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni"*) è previsto dal comma 1 dell'art. 23-bis, d.l. n. 201/2011, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, abrogato dall'art. 28, lett. v) TUSP. In disparte ogni considerazione al riguardo, deve comunque rimarcarsi che la prospettata lettura dell'art. 63 cit., ove fosse fondata, potrebbe riverberarsi - a tutto concedere - sulle sole modalità di determinazione del limite massimo retributivo in seno alla RAI, risultando influente sulle modalità di determinazione del limite massimo retributivo ex art. 11, comma 6 TUSP, che comprende espressamente, oltre ai compensi corrisposti da *"altre pubbliche amministrazioni"*, anche quelli corrisposti da *"altre società a controllo pubblico"*.

In conclusione, ai fini del trattamento economico da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, la determinazione del limite massimo dei compensi di euro 240.000 di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175/2016, va effettuata tenendo conto anche delle erogazioni corrisposte dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., quale società a controllo pubblico.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in riscontro all'istanza di parere formulata dal Presidente della Regione Lombardia, si esprime come segue:

"Ai fini del trattamento economico da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, la determinazione del limite massimo dei compensi di euro 240.000 di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175/2016, va effettuata tenendo conto anche delle erogazioni corrisposte dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., quale società a controllo pubblico".

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

23 gennaio 2023

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)